



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

N. **79** Reg. Delib.

COPIA

Del 17-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ISOLA 1966 DI ISOLA RIZZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciassette** del mese di **dicembre**, alle ore **10:00** a seguito di regolari inviti in forma telematica, si è riunita la Giunta Comunale, mediante videoconferenza da luoghi diversi dalla sede municipale ed in modalità sincronica, come previsto dalle linee guida del Sindaco-Presidente prot. 860 del 1.04.2020. All'appello risultano:

BONINSEGNA SILVANO
MALASPINA GIORGIO

Presente
Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante VOTANO ELEONORA che nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 ha eseguito l'appello dei partecipanti, verificando "a video" l'identità dei presenti, ognuno dei quali ha dichiarato di accettare la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza (come da Linee Guida approvate con prot. 860 del 1.4.2020), nonché di essere da solo e di adottare durante tutta la durata del collegamento in videoconferenza gli accorgimenti necessari per evitare che altre persone possano ascoltare la discussione, in considerazione del fatto che le sedute della Giunta non sono pubbliche. Costatato il numero legale, BONINSEGNA SILVANO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Richiamati:

- il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 48;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 12;
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni Destra Adige n. 12 del 31/08/2020, esecutiva, di approvazione del D.U.P. e Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, e ss.mm.ii;

Vista la domanda presentata dal Presidente dell'Associazione A.S.D. Isola 1966 di Isola Rizza, acquisita al prot. n. 6003 in data 03/12/2020 e successive integrazioni prot. n. 6087 in data 09/12/2020 e n. 6258 in data 16/12/2020, tendente ad ottenere l'erogazione del contributo per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e giovanili del calcio programmate per l'anno 2020, allegando il Rendiconto Consuntivo 2019 ed il bilancio di previsione 2020;

Considerato che la richiesta di contributo è finalizzata al sostegno dell'Associazione A.S.D. Isola 1966 di Isola Rizza per le varie spese e per le attività dell'Associazione stessa nell'anno 2020;

Dato atto del difficile momento a causa dell'epidemia da Covid-19, e della necessità per l'Associazione di essere sostenuta per affrontare, comunque, le maggiori spese e le minori entrate, prendendo atto che il Bilancio di Previsione 2020 presenta un disavanzo di € 8.091,00;

Ritenuto, pertanto, di concedere un contributo di € 5.000,00, per l'anno 2020, per le motivazioni sopra espresse, disponibili al capitolo 3340/10 rubricato "Isola Rizza-Contributi Associazioni Sportive-" del Bilancio di Previsione 2020/2022 dell'UCDA, esercizio finanziario 2020, nel rispetto del regolamento comunale per le concessioni di contributi, sussidi, ausili finanziari approvato con delibera di C.C. di Isola Rizza n. 39 del 31.07.2007, esecutiva;

Visto l'art. 8 del sopra citato regolamento ai sensi del quale il Comune può intervenire a sostegno di associazioni che curano le iniziative di valorizzazione del territorio e di carattere ricreativo del tempo libero;

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - 23.12.2010, n. 1075/2010 - da cui si rileva che: *"Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad Associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, ecc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle*

spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione".

Richiamato il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 89 del 13.03.2013 che, a seguito delle novità normative introdotte dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, chiarisce:

"(...) Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria.

(...) restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni Pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio",

Richiamata, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 122/2011/PAR del 10 marzo 2011: *"se la finalità perseguita dal Comune con l'erogazione di un contributo annuale alle Associazioni che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni locali che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti sia dall'iscrizione nel Registro locale che dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l'ente locale, si tratta di prestazione che non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione vietata dall'art. 6, co. 9 del d.l. n. 78, conv. in l. n. 122 del 2010 e, come tale, ammissibile, nei limiti delle risorse finanziarie dell'ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale".*

DELIBERA

Per quanto in premessa:

1. Di prendere atto del conto consuntivo anno 2019 e del Bilancio di Previsione 2020 prodotti dall'Associazione A.S.D. Isola 1966 di Isola Rizza.
2. Di concedere all'Associazione A.S.D. Isola 1966 di Isola Rizza (Vr) un contributo, per l'anno 2020, per attività sportive del calcio agonistico e giovanile e altre spese gestionali a sostegno dell'Associazione stessa, di € 5.000,00.
3. Di incaricare il Responsabile dell'Area Affari generali ad effettuare gli opportuni provvedimenti per l'impegno di spesa e di anticipare la liquidazione del contributo sopra citato, da effettuare sul capitolo 3340/10 "Isola Rizza-Contributi Associazioni Sportive" sul Bilancio di Previsione 2020/2022 dell'U.C.D.A. a favore dell'A.S.D. Isola 1966 di Isola Rizza.
4. Di atto che il provvedimento verrà pubblicato oltre che all'Albo on line dell'Unione dei Comuni Destra Adige ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., anche in via permanente – ex D.Lgs.14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 - sul portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente sia all'interno della Sezione principale, denominata "Provvedimenti", Sotto Sezione, rubricata "Provvedimenti organi di dirizzo politico" sia all'interno della Sezione principale, denominata "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", Sotto Sezione, rubricata "Atti di concessione".

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la richiesta del Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, pone ai voti la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BONINSEGNA SILVANO

Il Segretario
F.to VOTANO ELEONORA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 18-12-2020 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 18-12-2020

R.P. N 532

Il Responsabile del Procedimento
F.to Menato Monica

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Menato Monica

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to Menato Monica



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 79 DEL 16-12-20

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

**Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DDEL
CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ISOLA 1966 DI ISOLA RIZZA PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E INIZIATIVE A SOSTEGNO
DELL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2020**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 16-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Menato Monica